

**Servizio Legale / Segretario Generale**

Fascicolo n. 2024 / 5.1 / 9

**DETERMINAZIONE  
N. 1538 DEL 28/11/2025**

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DA AZ. AGRICOLA "LA BARCHESSA SOCIETA' AGRICOLA S.S." CON SEDE IN COTIGNOLA CONTRO L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DI COTIGNOLA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 215/2025. RICHIESTA DI TRASPOSIZIONE DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B949ED0AB5.**

**Premesso che:**

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;
- i suddetti Comuni hanno approvato con rispettive delibere dei propri Consigli e l'Unione con propria delibera di Consiglio n. 20 del 28/04/2010 la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di alcune funzioni relative ai servizi generali formalizzata con atto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna rep. n. 88 del 17/06/2010, successivamente integrato con atto n. 345 del 22/04/2013 e da ultimo con atto rep. 440 del 19/01/2015 (prot. 1771) e che all'interno dell'Area Servizi Generali è stato individuato il Servizio Legale;

**Richiamati i seguenti atti deliberativi:**

- con delibera di Consiglio Unione n. 73 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 74 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati (D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgsn. 126/2014), modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 191 del 19/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000) e contestuale variazione, modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 13 del 30/01/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 15 del 30/04/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione relativa all'anno 2024;
- con delibera di Giunta Unione n. 89 in data 03/07/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la ricodifica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000) a seguito della migrazione dei dati contabili per adozione del nuovo software di contabilità;
- con delibera di Giunta Unione n. 99 del 24/07/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 presentato in Consiglio Unione in data 30/07/2025 (delibera di Consiglio n. 47);
- con delibera di Giunta Unione n. 156 del 13/11/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato lo schema della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028";

- con delibera di Giunta Unione n. 162 del 20/11/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2026/2028".

**Premesso che** è in corso dal 2024 una vertenza giudiziaria tra le parti Az. Agricola "La Barchessa Società Agricola s.s." con sede in Cotignola contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Cotignola la cui dinamica è riassunta nelle premesse della delibera di Giunta Unione n. 157 del 13/11/2025 cui si rimanda con richiamo integrale della vicenda;

**Considerato che:**

- in data 02/10/2025 è stato notificato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (acquisito con il numero di prot. 84386 in pari data) nell'interesse dei Sig.ri **FILIPPI CESARE, FILIPPI GIULIANO e FILIPPI FABRIZIO** nella loro qualità di soci amministratori e il Sig. Filippi Cesare anche in qualità di proprietario, esecutore e committente dell'**AZIENDA AGRICOLA "LA BARCHESSA SOCIETÀ AGRICOLA S.S."** (c.f. 02389540390) con sede in Cotignola (RA), Via Sinistra Naviglio n. 4, rappresentati e difesi, giusta procura speciale dall'Avv. Danilo Manfredi del Foro di Ravenna, ed elettivamente domiciliati presso la casella pec del medesimo procuratore e presso il domicilio fisico nello Studio dell'Avv. Manfredi in Ravenna;

**contro**

- *UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA in persona del Presidente in carica legale rappresentante p.t.;*

- *COMUNE DI COTIGNOLA in persona del Sindaco in carica legale rappresentante p.t.;*

**nei confronti di / notiziandone**

- *AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA in persona del Direttore Generale in carica legale rappresentante p.t.;*

- *CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE in persona del legale rappresentante p.t.*

**per l'annullamento**

- *dell'Ordinanza n. 215 del 05.06.2025 (notificata ai ricorrenti in pari data) del Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna recante "Ordinanza n. 54 del 12/02/2024 di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato legittimo per opere e lavori-eseguiti in assenza di titolo abilitativo nel Comune di Cotignola (RA), Via Sinistra Naviglio n. 4. - Costatazione dell'inottemperanza e determinazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 13 comma 4 bis L.R. 23/2004 e s.m.i."*

- *art. 9 delle "Linee Guida per la determinazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni edilizie e paesaggistiche" approvate con Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n° 173 del 22/12/2022,*

**nonché, per quanto occorrer possa,**

- *atto di determinazione della "Commissione Provinciale per la Determinazione dei Valori Agricoli Medi, Indennità definitive di Esproprio e Valori costruzioni Abusive" della Provincia di Ravenna acquisito al prot. 98488 del 13/12/2024;*

- *di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non cognito.*

- in data 02/10/2025 il ricorso di cui sopra è stato notificato al Comune di Cotignola e acquisito al protocollo dell'ente con il num. 7372 in pari data;

- in relazione alla vertenza in oggetto questo Servizio Legale ha chiesto al Broker AON di Bologna l'apertura del sinistro come seguito delle precedenti posizioni aperte sulla controversia "Az. Agricola "LA BARCHESSA SOCIETÀ AGRICOLA s.s." a valere sulle polizze attive RC Patrimoniale e Tutela Legale dell'Unione:

Polizza RC Patrimoniale N°IFLE003694 - Rif. RCD 2024/0045308

Polizza Tutela Legale N. IFLE006393 - Rif. RCD 2024/0045307

e sulle polizze attive del Comune di Cotignola:

- Polizza RC Patrimoniale N° IFLE006402 - Rif. RCD 2024/0045294

- Polizza Tutela Legale N. IFLE006396 - Rif. RCD 2024/0045303;

- nel precedente Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto nel 2024 dai Soci Amministratori dell'Az. Agricola "La Barchessa" con sede in Cotignola contro Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comune di Cotignola per l'annullamento dell'ordinanza N. 54/2024" le spese legali sono state ripartire tra l'Unione e il Comune di Cotignola in egual misura (giusta delibera di Giunta Unione n. 90/2024, delibera di Giunta del Comune di Cotignola n. 51/2024, determinazione dell'Unione n. 902/2024, determinazione del Comune di Cotignola n. 146/2024);

- con delibera n. 157 del 13/11/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione stabiliva di resistere nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui all'oggetto e contestualmente richiedere la trasposizione del procedimento davanti al T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna e ha conferito mandato alla Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno esperto in materia per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva dell'Unione e del Comune di Cotignola;

- nella delibera di cui sopra si è dato atto che l'Unione si farà carico dei costi derivanti dal ricorso in questione in misura pari al 50% del compenso totale (onorari, spese generali e oneri di legge) proposto dal legale incaricato, il quale fatturerà in parti uguali ad entrambe le Amministrazioni (Unione e Comune di Cotignola);

- nella medesima delibera di cui sopra si è ritenuto di stimare a carico dell'Unione una spesa presunta di € 3.500,00 relativa a competenze ed onorari nel procedimento davanti al Presidente della Repubblica con conseguente opportunità di trasposizione del procedimento davanti al T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna e si è preso atto che il capitolo 01111.03.1030032010 del Bilancio di Previsione dell'Unione 2025-2027 – Annualità 2025, in gestione al Responsabile del Servizio Legale, al momento presenta sufficiente disponibilità per poter provvedere alla spesa derivante dal ricorso in oggetto;

- con delibera n. 103 del 13/11/2025 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Cotignola autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione per l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- tramite la suddetta delibera si è precisato che il Comune di Cotignola si farà carico dei costi derivanti dal ricorso in questione in misura pari al 50% del compenso totale (onorari, spese generali e oneri di legge) proposto dal legale incaricato e che a tal fine il Comune di Cotignola ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente e che il capitolo 01111.03.1090031635 del Bilancio di Previsione del Comune 2025-2027 - Annualità 2025 al momento presenta sufficiente disponibilità per poter provvedere alla spesa presunta di € 3.500,00 derivante dal ricorso in oggetto;

- con proposta di determinazione n. 180/2025 di pari oggetto alla presente determina il Responsabile dell'Area Servizi Generali del Comune di Cotignola ha impegnato la spesa di € 3.298,88 sul Bilancio di Previsione del Comune 2025-2027 - Annualità 2025 al capitolo 01111.03.1090031635 - Impegno nr. 2025/50537 (CIG B94101629B);

**Visto** il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche "Codice") come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 56 rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", comma 1, lett h), n. 1) che testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";
- l'art. 13, commi 2 e 6, il quale stabilisce che i principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3) trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali quelli elencati al richiamato art. 56;

Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi mediante l'utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento **SATER** in analogia all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 (*Cig da assumere ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari*);

**Richiamati:**

- in via analogica l'art. 17, comma 2 del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- la delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 ad oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici" che prevede l'obbligo di assunzione del CIG in caso di affidamento di servizi legali esclusi dall'applicazione del codice e di pagamento dell'eventuale contributo ANAC;

Dato inoltre atto che, ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola:

l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06/06/2019 resa nella causa C-264/2018 che ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del legislatore nazionale;

#### **Richiamati:**

- il D.M. n. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e s.m.i.;

- la Legge n. 49 del 29/04/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

**Sottolineato** che la tipologia di ricorso presentato dall'AZIENDA AGRICOLA "LA BARCHESSA SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (c.f. 02389540390) con sede in Cotignola (RA), volto ad ottenere l'annullamento dell'Ordinanza n. 215 del 05.06.2025 del Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna recante "Ordinanza n. 54 del 12/02/2024 di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato legittimo per opere e lavori-eseguiti in assenza di titolo abilitativo nel Comune di Cotignola (RA), Via Sinistra Naviglio n. 4. - Costatazione dell'inottemperanza e determinazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 13 comma 4 bis L.R. 23/2004 e s.m.i." come riportato in premessa, rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, per la difesa degli Enti citati nel ricorso, ovvero Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comune di Cotignola;

#### **Dato atto che:**

- per quanto sopra esposto si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

- nel caso specifico ricorre urgenza considerato che nel procedimento davanti al Presidente della Repubblica il termine per l'istanza di trasposizione del ricorso in oggetto in sede giurisdizionale innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna dovrà effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto e pertanto entro il 01/12/2025;

**Ritenuto**, di incaricare per continuità difensiva, avendo curato il precedente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato nel 2024 dall'azienda Agricola "La Barchessa Società Agricola s.s." l'Avv. **ANDREA MUSSONI** del Foro di Rimini, il cui preventivo è stato acquisito con prot. n. 100338 in data 24/11/2025, ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia oggetto del giudizio in argomento;

- l'Avv. Andrea Mussoni, con domicilio professionale c/o Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri - in Rimini, Corso d'Augusto n. 100, P.IVA 03777770409 ha presentato un preventivo

complessivo di € **6.597,76** (comprensivo di onorari, CPA 4% e IVA 22%) per attività di difesa delle seguenti Amministrazioni: Unione e Comune di Cotignola, così articolato:

Scaglione di Valore: da € 5.201,00 a € 26.000,00

#### **GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TAR**

|                                                       |   |          |
|-------------------------------------------------------|---|----------|
| Fase di studio della controversia, valore minimo      | € | 600,00   |
| Fase introduttiva del giudizio, valore minimo         | € | 1.000,00 |
| Fase di istruttoria e/o di trattazione, valore minimo | € | 800,00   |
| Fase decisionale, valore minimo                       | € | 1.600,00 |

Aumento del 30% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art.4 comma 2 D.M. 55/2014):

|   |          |
|---|----------|
| € | 1.200,00 |
|---|----------|

Rimborso spese forfettarie nella misura del 15%      non conteggiato

**Totale onorari**      €      **5.200,00**

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| CPA 4%                 | € | 208,00          |
| <b>Totale generale</b> | € | <b>5.408,00</b> |
| IVA 22%                | € | <u>1.189,76</u> |
| <b>Totale</b>          | € | <b>6.597,76</b> |

Dato atto che il suddetto importo di € 6.597,76 è a carico nella misura del 50% per ciascun Ente citato nel ricorso, giusta delibera di Giunta Unione n. 157 del 13/11/2025 e giusta delibera di Giunta del Comune di Cotignola n. 103 del 13/11/2025, l'Avv. Andrea Mussoni fatturerà in parti uguali ad entrambe le Amministrazioni (Unione e Comune di Cotignola) tenendo conto che, l'importo a carico dell'Unione è pari ad € **3.298,88** così come l'importo a carico del Comune di Cotignola è pari ad € **3.298,88**;

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445 (allegata al presente atto) nella quale viene dichiarato che il professionista referente che si dedicherà prevalentemente all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico è l'**AVV. ANDREA MUSSONI** dello Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri - in Rimini, Corso d'Augusto n. 100;

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (richiamati in via analogica) nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'Ufficio;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico in argomento allo Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri di Rimini, nella persona dell'Avv. Andrea Mussoni del Foro di Rimini, dando atto che:

il Servizio Legale dell'Unione ha ritenuto congrua l'offerta economica ammontante a complessivi € 6.597,76 (quota parte Unione € 3.298,88 pari al 50%) che presenta importi inferiori rispetto alle tariffe

medie definite sulla base dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 (modificato dai DD.MM. n. 37/2018 e 147/2022) nonché in ragione del valore della causa;

è stata acquisita ed è conservata agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

è stato acquisito il **CIG B949ED0AB5**, riportato in oggetto, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo (*cfr. sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2776 del 2 aprile 2025, che conferma la Delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 in merito alla obbligatorietà del CIG*);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

#### **Dato atto che:**

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa **(2025)**;

- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

#### **Richiamati:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 183 e 191;

- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento dei Contratti;

- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;

- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;

- il Decreto della Presidente n. 10 del 12/05/2025 di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture organizzative dell'Unione;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.241/90, è la Dott.ssa Fabiola Gironella, Responsabile del Servizio Legale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visti gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;

- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto

previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;

- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

**Sottolineato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Richiamata** la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

### **DETERMINA**

- di prendere atto che con Delibera di Giunta Unione n. 157 del 13/11/2025 è stata autorizzata la costituzione in giudizio nel ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica presentato dai Sig.ri FILIPPI CESARE, FILIPPI GIULIANO e FILIPPI FABRIZIO nella loro qualità di soci amministratori e il Sig. Filippi Cesare anche in qualità di proprietario, esecutore e committente dell'AZIENDA AGRICOLA "LA BARCHESSA SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (c.f. 02389540390) con sede in Cotignola (RA), il cui contenuto è dettagliatamente riportato in premessa, al fine di tutelare le proprie ragioni nel ricorso di che trattasi;
- di prendere atto che con Delibera di Giunta n. 103 del 13/11/2025 il Comune di Cotignola ha autorizzato la costituzione in giudizio congiuntamente all'Unione per le medesime motivazioni di cui sopra;
- di prendere atto che con proposta di determinazione n. 180/2025 di pari oggetto alla presente determina il Responsabile dell'Area Servizi Generali del Comune di Cotignola ha impegnato la spesa di € 3.298,88 sul Bilancio di Previsione del Comune 2025-2027 - Annualità 2025 al capitolo 01111.03.1090031635 - Impegno nr. 2025/50537 (CIG B94101629B);
- di proporre, nei termini di rito, giusta delibera di G.U. n. 157/2025 e giusta delibera di Giunta del Comune di Cotignola n. 103/2025, opposizione al predetto ricorso richiedendo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione del ricorso in oggetto in sede giurisdizionale innanzi al TAR Emilia Romagna sede di Bologna, al fine di difendere le ragioni dell'Unione e del Comune di Cotignola;
- di procedere pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa all'affidamento dell'incarico allo Studio Legale Associato Avv. Andrea Mussoni & Avv. Davide Morri di Rimini, con sede in Corso d'Augusto n. 100, C.F./P.IVA 03777770409, nella persona dell'Avv. **ANDREA MUSSONI** del Foro di Rimini conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, verso un compenso di € 6.597,76 comprensivo di onorari, CPA 4% e IVA 22% - CIG B949ED0AB5;
- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 157 del 13/11/2025 è stato autorizzato il Presidente dell'Unione a conferire a idoneo legale la procura alla lite per la difesa in giudizio dell'Ente;
- di dare atto che l'Unione si farà carico dei costi derivanti dal ricorso in questione in misura pari al 50% del compenso totale di € 6.597,76 e quindi per la quota parte di € 3.298,88 come meglio specificato in premessa ;

- di impegnare pertanto la spesa, prevista sul Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025 dell'Unione quantificata nell'importo di € **3.298,88** al Tit. 1 - Missione 1 - Prg. 11 - Macr. 03 - CDR 003 - CDG 003 - Piano finanziario U.1.03.02.99.002 (Altre spese legali) - voce di bilancio 01111.03.1030032010 in carico al Responsabile del Servizio Legale, con riferimento e nei limiti della spesa presunta di € 3.500,00 stimata con atto di Giunta Unione n. 157/2025, come da tabella riportata in calce;

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione della spesa impegnata con il presente atto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità;

- di prendere atto che il Comune di Cotignola, giusta delibera di Giunta Comunale n. 103/2025 ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente e procederà con apposita determina all'assunzione dell'effettivo impegno di spesa dell'importo di € 3.298,88 sul bilancio di previsione 2025/2027 - Annualità 2025;

- di prendere atto che l'Avv. Andrea Mussoni fatturerà in parti uguali ad entrambe le Amministrazioni (Unione e Comune di Cotignola) tenendo conto che, l'importo a carico dell'Unione è pari ad € **3.298,88** così come l'importo a carico del Comune di Cotignola è pari ad € **3.298,88**;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

**- di attestare che:**

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non* è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

- l'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio **LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così all'Ente di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare che il contratto verrà stipulato a cura dello scrivente servizio secondo modalità conformi all'art. 73 del vigente regolamento dei contratti ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nonché mediante sottoscrizione di **procura alle liti**;



- di dare atto che nel contratto è stata inserita apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013, nonché apposito articolo in tema di sicurezza e riservatezza in applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 – D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101;

- di precisare che sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di Contabilità;

- di dare atto, che la presente determina:

- viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce all'interno del programma di protocollazione informatica "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- viene pubblicata all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;
- viene pubblicata nel sito dell'Unione "Sezione Amministrazione Trasparente" in analogia all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, utilizzando i seguenti dati:

soggetto incaricato: *AVV. ANDREA MUSSONI – Studio Legale Associato Adv. Andrea Mussoni e Adv. Davide Morri di Rimini*

P. IVA 03777770409

oggetto incarico: *incarico di patrocinio legale*

tipo di rapporto: *prestazione occasionale*

importo compenso: *€ 3.298,88*

data inizio incarico: *data della presente determinazione*

data fine incarico: *sentenza TAR Emilia Romagna sede di Bologna*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto:

- al Broker di questo ente per quanto di competenza, in relazione ai rischi garantiti dalle polizze assicurative in essere, al Comune di Cotignola e al professionista incaricato Adv. Andrea Mussoni del Foro di Rimini.

| Tipo | Bilancio                                  | Descrizione                                                                                          | Soggetto                                                                  | Anno/<br>Numero  | Anno<br>Comp | Importo  | CIG / CUP       | Cod.<br>Lavoro | Finanzi<br>amento |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|
| U    | 01111.03.<br>10300320<br>10<br><br>FPV: N | COSTITUZION<br>E IN GIUDIZIO<br>RICORSO AL<br>CAPO DELLOS<br>TATO -<br>AZ.AGR. LA<br>BARCHESSA<br>SS | STUDIO<br>LEGALE<br>ASSOCIATO<br>AVV. A.<br>MUSSONI &<br>AVV. D.<br>MORRI | 2025 /<br>201676 | 2025         | 3.298,88 | B949ED0AB5<br>/ |                |                   |

La Responsabile  
GIRONELLA FABIOLA